

Organo di controllo società di capitale.

Il 7 aprile 2012 è entrata in vigore la L.n.35/2012 di conversione del D.L. n .5/2012 in tema di semplificazioni che ha apportato delle modifiche alla nuova disciplina riguardante l'iscrizione del sindaco unico nelle SRL e nelle SPA:

SRL (art 2477 c.c.): solo le srl possono adottare un organo di controllo monocratico (sindaco unico) salvo che lo statuto non disponga diversamente. Nel caso in cui lo statuto non preveda nulla, l'organo di controllo è formato da un solo membro effettivo. Non sono intervenute modifiche per quanto riguarda i casi di adozione obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore:

1. il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le SPA;
2. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
3. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
4. per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

SPA (art. 2397 c.c.)

Per le spa la L.n.183/2011 (c.d. L. di stabilità) entrata in vigore il 1/01/2012 e il D.L. di semplificazione in vigore fino al 06/04/2012 avevano introdotto la possibilità di dotarsi di sindaco unico entro certi limiti, questa disposizione non è stata confermata dalla L.n.35/2012 di conversione del D.L. semplificazioni. Pertanto con l'entrata in vigore della L.n.35/2012 dal 07/04/2012 le spa non possono più dotarsi di organo di controllo monocratico (sindaco unico) e il collegio sindacale è sempre obbligatorio.